

ALLEGATO "A" AL N.699 DI REPERTORIO

Statuto

ART.1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE NIKOLAOS ENTE DEL TERZO SETTORE" o "FONDAZIONE NIKOLAOS ETS"**

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

ART.2 SEDE

La Fondazione ha sede in Bari, all'indirizzo Viale J.F. Kennedy 50, il cui indirizzo è pubblicizzato nelle forme di legge. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché si sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART.3 SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui infra.

La Fondazione persegue anche finalità nel settore nell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare di assistenza, educazione, istruzione, riabilitazione e ricreazione delle persone con disabilità, vulnerabilità o fragilità, nell'ottica di realizzare, con e per loro, una vita serena e protetta, ma allo stesso tempo il più possibile autonoma e indipendente e quindi, tenuto conto anche delle individuali capacità di autodeterminazione.

La Fondazione intende svolgere e coordinare attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, del benessere psico-fisico, del tempo libero, turistiche, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo delle medesime persone e finalizzate al raggiungimento di una dimensione di benessere e al mantenimento di una vita di qualità e di inclusione sociale.

Promuovere la crescita e lo sviluppo personale dei giovani, delle donne, dei soggetti svantaggiati, degli adulti, degli anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale delle comunità cui appartengono favorendone l'integrazione generazionale e ogni forma di espressione e socializzazione, anche attraverso attività di relazione d'aiuto, promuovendo la formazione professionale quale attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità, e le competenze in una prospettiva

personale, civica, sociale e occupazionale.

La Fondazione, in particolare, promuove e diffonde ogni espressione della cultura e dell'arte intorno alla figura di "SAN NICOLA", quali manifestazioni della civiltà dell'uomo.

In tale contesto, la Fondazione promuove il dialogo e il confronto interculturale e la conoscenza delle culture dei diversi paesi dell'Europa e del mondo, quali strumenti di integrazioni e solidarietà tra ogni popolo, civiltà ed etnia, per la comprensione ed il superamento di ogni diversità in genere, favorendo la realizzazione di un equilibrio e funzionale rapporto tra gli uomini, di ogni stato e l'ambiente.

La Fondazione persegue l'integrazione e l'incontro tra popoli, per avvicinare tra loro le persone appartenenti a stati e/o comunità differenti, cercando di conciliare e far conoscere reciprocamente le tradizioni culturali ed artistiche delle varie etnie, al fine di sviluppare un'identità sopranazionale con particolare, ma non esclusivo riferimento alla formazione, per il cittadino, di una identità culturale e sociale non più nazionale, ma europea ed internazionale.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

ART. 4 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione potrà svolgere ogni attività che sia ritenuta utile, necessaria e quindi vantaggiosa per il perseguimento delle proprie finalità, così come espresse negli scopi del presente Statuto.

La Fondazione ha divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle istituzionali, strumentali e accessorie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento di quanto sopra la Fondazione potrà, tra l'altro, solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. orientare, affiancare e accompagnare la persona vulnerabile, la sua famiglia e il suo referente giuridico, a costituire e a realizzare un programma assolutamente personalizzato e individualizzato che metta la persona "al centro" delle decisioni che la riguardano, in una continua condivisione di rapporti empatici di fiducia, reciprocità, dialogo, amicizia, affettività e alleanza, al fine di tutelare il suo benessere e la sua serenità;
- b. organizzare la realizzazione di qualsiasi evento, manifestazione e/o la realizzazione di qualsiasi opera, per favorire una collaborazione tra la Fondazione e le istituzioni pubbliche e private, gli enti, il mondo della cultura e dello sport, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni nazionali e internazionali, che condividano le proprie finalità;
- c. realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiet-

tivi della Fondazione e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza dei vantaggi, piuttosto che degli svantaggi, di una società interculturale;

- d. promuovere iniziative che valorizzano l'operato dei missionari e dei volontari italiani che si sono prodigati per lo sviluppo dei paesi sottosviluppati e per il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri nel mondo;
- e. sviluppare le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale e sanitaria dei bambini, degli anziani e dei soggetti deboli.
- f. organizzare e realizzare Master *post laurem*, corsi di specializzazione e di alta formazione, con organizzare corsi di aggiornamento sulle tecniche di comunicazione e di dinamica relazionale, di autostima, abilità linguistica e relative strategie;
- g. la formazione professionale accreditata di specializzazione, qualifica e aggiornamento formando profili professionali per il territorio anche attraverso nuove tecnologie formative anche con realizzazione di corsi a distanza (FAD) attraverso finanziamenti pubblici o privati e della Comunità Europea nei settori turismo, artigianato, agricoltura, operatori nel sociale, della sanità e della scuola;
- h. la promozione e l'attivazione di esperienze di stage, di alternanza studio/lavoro, di tirocinio a conclusione dei percorsi formativi, sia pre-laurea che post-laurea per i corsi universitari, al fine di agevolare l'ingresso nella società e nel mondo del lavoro

ART. 5 ATTIVITA' ACCESSORIE, STRUMENTALI E CONNESSE

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerati utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve, medio e lungo termine e l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- b. amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, affidataria, ovvero beni comunque posseduti in qualsiasi modo o beni detenuti a qualunque titolo;
- c. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi, progetti e ser-

- vizi di cui agli scopi del presente Statuto;
- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; potendo tra l'altro:
 - e. promuovere organizzare e svolgere attività di ricerca e prevenzione, progetti educativi, corsi di formazione e aggiornamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, laboratori, stages, manifestazioni, eventi, incontri, spettacoli, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e alla divulgazione di materiale informativo;
 - f. la Fondazione potrà altresì promuovere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - g. ideare e sviluppare progetti, anche per conto terzi, in linea con gli scopi statutari;
 - h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
 - i. instaurare co-progettazioni e collaborazioni con enti e organismi pubblici e privati istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado (compresa l'Università), attività connesse sia al tirocinio formativo di studenti e specializzandi, che di professioni sanitarie, rilasciandone idonea attestazione di certificazione;
 - j. la Fondazione potrà altresì realizzare laboratori socio occupazionali, sia con enti no profit, sia presso aziende profit del proprio territorio;
 - k. potrà inoltre intraprendere attività con soggetti che prestano la loro opera nel Servizio Civile, nonché nel mondo del Volontariato o nella Banca del Tempo;
 - l. assumere la amministrazione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
 - m. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali di qualsiasi tipo, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle vigenti leggi e regolamenti, e degli audiovisivi in genere;
 - n. istituire premi e borse di studio;
 - o. intervenire ed assumere, ove ne ricorrano i presupposti ed ai sensi di legge, incarichi di protezione di persone incapaci (Tutela, Curatela, Amministrazione di Sostegno, ecc.);
 - p. mettere a disposizione degli operatori multidisciplinari, degli studiosi e di quanti operano nel sociale,

l'esperienza e il patrimonio culturale e scientifico della Fondazione;

- q. farsi promotrice, in conformità a quanto stabilito della Convenzione Onu, in particolare per le persone con disabilità, di azioni per la tutela del pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, promuovendone altresì il rispetto per la loro inerente dignità e per le Pari Opportunità;
- r. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- s. la Fondazione ha il divieto di svolgere attività estranee alle proprie finalità, ad eccezione di quelle istituzionali, accessorie e strumentali indicate nel presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 7 DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 8 VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio è superiore ai 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro

ART. 10 NORME SUL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 442.679,00 (quattrocentoquarantaduemilaseicentosettantanove virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o dai partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di

dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai fondatori, da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dalla Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resosi necessario a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate

a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 12 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.13 FONDATORI

E' socio Fondatore il dott. Vito Pietro Giordano Cardone

ART. 14 PARTECIPANTI

Possono divenire "partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 15 DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- 1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) apertura di procedure di liquidazione;
- 3) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 16 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, Il Comitato Etico, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- c) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parti dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

ART.17 ONORARI

I Fondatori possono riconoscere il titolo onorifico di Membro Onorario alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti ovvero si distinguano, in virtù di particolari meriti, soprattutto nei settori d'interesse della Fondazione, ovvero ai benefattori.

ART. 18 FONDATORI

I Fondatori approvano gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificano i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare: approvano il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; approvano il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; determinano il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nominano e revocano i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nominano, determinandone il compenso,

l'organo di controllo, anche monocratico; nominano, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; deliberano sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità; deliberano eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017; deliberano lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

I Fondatori sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

ART.19 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione: nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione; formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo

e dal segretario.

ART. 20 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue: 4 (quattro) dai Soci Fondatori; 3 (tre) dai Partecipanti, ai sensi e nel rispetto dell'art.26 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione: predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dei soci fondatori; predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre ai soci fondatori per l'approvazione; delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; predispone il bilancio di esercizio; nomina, ove opportuno, il Comitato Etico, individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera

a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede del Consiglio medesimo e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

1) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 D.Lgs. 117/2017 (CTS).

Le cariche di Presidente, di vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

ART. 22 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai soci fondatori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 23 ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO REVISORI

L'organo di controllo è composto dal Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i revisori legali iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2397 c.c. e delle vigenti norme di legge in materia.

Il Collegio dei Revisori: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, predispone annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e un parere sul bilancio preventivo, da depositare presso la sede e da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui scade il mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.23, ove applicabile.

I membri del Collegio dei Revisori possono essere riconfermati più volte.

Al Collegio dei Revisori si applica quanto previsto nell'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e pertanto non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382.c.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

ART. 24 COMITATO ETICO

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei soci fondatori, può nominare il Comitato Etico tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Il Comitato Etico è composto da un numero variabile di membri scelti, anche tra i partecipanti, in funzione del sostegno, materiale e/o immateriale, alla Fondazione, nonché in relazio-

ne alla comprovata esperienza e professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

Al Comitato Etico vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi.

Al Comitato Etico vengono altresì illustrati il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con descrizione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della Relazione Accompagnatoria.

Il Comitato Etico può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

Il Comitato Etico è convocato dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.25 BILANCIO DI ESERCIZIO

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART.26 SCRITTURE CONABILI

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART.27 LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c) qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun libro è tenuto ai sensi delle vigenti normative di legge e secondo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017).

ART.28 DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente, può nominare il Direttore tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, determinandone l'eventuale compenso.

La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Direttore cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare la realizzazione dei programmi e progetti attuativi e il loro risultato, inoltre provvede ad incassare i contributi di cui all'art.10, è delegato ai pagamenti, alla tenuta della contabilità della Fondazione, alla compilazione del rendiconto preventivo e consuntivo annuale con relazione della nota integrativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha funzione di tesoriere ed è abilitato ad aprire, gestire e chiudere rapporti di conto corrente postale e bancario, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con indicazione dei soci fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quando deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 30 CLAUSOLA ARBITRALE

All'insorgere di dispute o di discordanze, derivanti o collegate alla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, le parti interessate dovranno innanzitutto, quale condizione di procedibilità del successivo lodo arbitrale, cercare di risolverle in prima istanza, secondo procedimento amichevole, nel rispetto della seguente procedura:

-all'insorgere di una controversia ciascuna delle parti dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione, nominando in contraddittorio ciascuna un proprio rappresentante, dotato di poteri di decisione;

-qualora tali rappresentanti, dopo avere esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia insorta entro 60(sessanta) giorni dalla richiesta formale di iniziare la procedura di composizione, tale controversia sarà deferita a un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari, al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti; gli arbitri giudicheranno in via irrituale e secondo equità, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia.

ART. 31 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Vito Pietro Giordano Cardone, Umberto Maria Ceci No-

taio (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Bari, lì 30 marzo duemilaventuno